

Pubblicato il 30/05/2023

**N. 05281/2023REG.PROV.COLL.**

**N. 08100/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8100 del 2021, proposto da Fondazione Marino Marini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Piero Guido Alpa, Giuseppe Morbidelli e Roberto Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Morbidelli in Roma, viale Bruno Buozzi n.68;

***contro***

Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Comune di Pistoia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Dello Strologo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Toscana, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucia Bora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti 8;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 288/2021, resa tra le parti, concernente il decreto del Direttore Generale del Ministero per i Beni e le attività culturali e del turismo (MIBACT) n. 1340 dell'11.11.2019 - di cui alla notifica ricevuta il 3 dicembre 2019 – con il quale: a) “il provvedimento n. 558/2012 del 24.9.2012 relativo al bene denominato “Palazzo ed ex Chiesa del Tau”, emesso ai sensi dell'art. 10 comma 1 D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. è integrato con la dichiarazione di pertinenzialità alla proprietà comunale del suddetto immobile denominato “Palazzo del Tau” della “Collezione Marino Marini di Pistoia” così come analiticamente individuata nella relazione storico-artistica e negli elenchi dei beni”; b) Inoltre, con lo stesso atto “la suddetta “Collezione Marino Marini di Pistoia” è (stata) dichiarata di eccezionale interesse storico artistico e di interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera d) e lettera e) del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. per le seguenti motivazioni, più estesamente illustrate nell'allegata relazione storico-artistica”.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, del Comune di Pistoia e della Regione Toscana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2023 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Roberto Righi, Marco Trevisan, per delega dell'avv. Lucia Bora, e Francesca Dello Strologo;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. È appellata in parte la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 288/2021 di parziale reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dalla Fondazione Marino Marini avverso il decreto del Direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (MIBACT) n. 1340 dell'11.11.2019, avente ad oggetto l'integrazione del decreto di vincolo d. 24 settembre 2012, n. 558/2012 relativo al Palazzo ed ex Chiesa del Tau con la dichiarazione di pertinenzialità della porzione di proprietà comunale del suddetto immobile alla collezione Marino Marini di Pistoia, nonché la dichiarazione di eccezionale interesse storico artistico e di interesse particolarmente importante, ai sensi dell'art. 10, 3° comma, lettere d) ed e) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), della "Collezione Marino Marini di Pistoia".

1.1 Con motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso il gravame al decreto n. 11/2020 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo a firma del Soprintendente della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana con il quale si è dichiarato *“che l'archivio della Fondazione Marino Marini di Pistoia costituito come da elenco di consistenza allegato di proprietà della Fondazione Marino Marini di Pistoia detenuto dalla stessa conservato a Pistoia nella sede della Fondazione, Corso Silvano Fedi, 30 è di interesse storico particolarmente importante e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*.

2. Ripercorsa diacronicamente la vicenda costituiva della Fondazione Marino Marini, con sede in Pistoia – scandita dalla donazione delle opere del Maestro nel 1992; dalla concessione in uso e godimento a titolo gratuito per trent'anni di una

porzione del Palazzo costituente l'antica Magione dei Cavalieri del Tau, di proprietà comunale ove è custodita la collezione Marino Marini di Pistoia – la Fondazione ricorrente ha premesso, in fatto, che:

il Consiglio di Amministrazione, il 12 marzo 2019, aveva approvato la proposta di diversa allocazione delle opere custodite a Pistoia qualora fosse pervenuta da parte della Fondazione Marini San Pancrazio – costituita per atto notarile d.11 luglio 1988 dall'Amministrazione comunale di Firenze e dalla Fondazione Marino Marini, rappresentata dalla sig.ra Mercedes Pedrazzini consorte ed erede del Maestro – il progetto di un unico grande museo a Firenze;

i provvedimenti impugnati impedirebbero – strumentalmente – l'istituzione di un unico grande polo museale delle opere in dotazione delle due fondazioni, tanto più necessario in ragione dell'inidoneità, sotto il profilo strutturale e morfologico, del Palazzo ed ex Chiesa del Tau ad esporre al pubblico le numerose opere ed artefatti artistici del maestro;

non essendo assicurata la fruizione collettiva delle opere, il decreto impugnato, oltre a porsi in antitesi con la valorizzazione di esse, costituente lo scopo statutario della Fondazione, frammenterebbe la tutela culturale alla sola conservazione, escludendo la valorizzazione dell'opera dell'artista.

3. Nei motivi di impugnazione, la Fondazione ha denunciato l'illegittimità del vincolo pertinenziale fra beni appartenenti a soggetti diversi; il mancato coinvolgimento procedimentale, in violazione dell'art. 25 c.c., degli organi vigilanti sulla Fondazione; la natura sostanzialmente espropriativa del vincolo in questione, prodromo della “municipalizzazione” del patrimonio della Fondazione; il difetto, sotto vari profili, d'adequata istruttoria degli atti impugnati.

4. Il Tar ha respinto tutti i motivi contenuti nell'atto introduttivo ed accolto i motivi aggiunti, denuncianti la violazione del principio di partecipazione, proposti avverso il decreto che ha dichiarato di interesse storico particolarmente importante

e sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 l'archivio della Fondazione.

Nel respingere il ricorso principale, il Tar ha sottolineato che la *“pertinenzialità relativa alla materia della tutela dei beni culturali assume finalità e sostanza giuridica diverse dalla pertinenzialità civilistica e deve essere valutata, non in ragione del regime dominicale dei beni interessati, ma alla luce delle finalità di tutela e, soprattutto, in ragione dei “nessi” che sussistono tra i beni sotto il profilo dell’interesse culturale”*.

E che gli atti impugnati, adeguatamente istruiti, non modificano il regime dominicale della collezione o dell’immobile che ospita il Museo Marini di Pistoia mentre, s’aggiunge in sentenza, gli organi di vigilanza della Fondazione, contrariamente a quanto supposto dalla ricorrente, non hanno titolo alcuno ad essere coinvolti nella gestione dell’attività della fondazione.

5. Fondazione Marino Marini appella il capo di sentenza di reiezione del ricorso. Resistono il Ministero della Cultura, la Regione Toscana e il Comune di Pistoia.

6. Alla pubblica udienza del 4 maggio 2023 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

7. I motivi d’appello, articolati in plurimi profili, sono accomunati da un comune denominatore di fatto, tale da consentirne la trattazione congiunta.

7.1 L’attuale sede della Fondazione Marino Marini, ove sono oggi custodite le 2790 opere del Maestro Marino Marini, denuncia l’appellante, non è un museo sotto il profilo non solo della qualificazione giuridica, ma anche e soprattutto per la sua inidoneità strutturale, come asseverato dalla Relazione Tecnica di Nomisma in atti. Sicché, per effetto della dichiarazione di pertinenzialità (che nel peculiare caso di specie presupporrebbe una relazione di tale natura tra un immobile ed una universalità di mobili, aventi proprietari differenti, il che per parte appellante non

sarebbe possibile) verrebbe impedita la fruizione collettiva delle opere e, di conseguenza, pregiudicata la missione perseguita dalla Fondazione.

L'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tar, denuncia l'appellante, sarebbe consistito, per un verso, nel contrapporre la finalità di tutela alla valorizzazione dei beni culturali oggetto del decreto impugnato; e, per l'altro, di non avvedersi che tali finalità di tutela affermate dagli organi del Ministero della Cultura erano non solo indimostrate – data la natura della ricorrente, il suo scopo statutario e lo stato dei luoghi – ma in realtà impedito proprio dagli atti qui in contestazione.

8. L'appello è fondato ai sensi della motivazione che segue.

Insistentemente, nell'atto d'appello e nella memoria conclusiva, l'appellante si qualifica come formazione sociale *no profit* istituita – nella cornice del principio di sussidiarietà – per soddisfare interessi pubblici primari che pertengono al regime delle opere d'arte di interesse culturale.

8.1 Natura, ruolo e funzioni dell'ente che, effettivamente, l'amministrazione procedente non ha sufficientemente considerato.

La Fondazione ricorrente s'inscrive nel paradigma giuridico definito nel diritto romano *institutio vitae*, prima ancora che all'impiego funzionale, la fondazione risponde, infatti, al bisogno dell'artista di proiettare la propria opera al di là della vita.

Nondimeno, nel quadro dell'odierno pluralismo istituzionale, pur essendo un ente privato, la fondazione – bypassando la bipolarità tradizionale tra pubblico e privato – persegue in autonomia finalità pubbliche.

Correttamente, per qualificare l'azione svolta, l'appellante ha evocato il principio di sussidiarietà orizzontale e, con esso, la funzione istituzionale che, nel raggiungere gli obiettivi previsti dallo statuto, essa assolve.

Nello specifico, lo scopo statutario della Fondazione, incentrato nella conservazione e valorizzazione delle opere del Maestro, va nella medesima

direzione dello scopo pubblico avuto di mira dal Ministero: sicché le posizioni giuridiche in giudizio non sono antagonistiche bensì complementari.

Il controverso e controvertibile vincolo di pertinenzialità culturale imposto, *ex cathedra*, con il decreto culturale impugnato – correttamente qualificato dai giudici di prime cure come specifico della materia cui pertiene, e dunque compreso in un orizzonte categoriale non civilistico – non ha tenuto in alcuna considerazione la situazione di fatto che aveva ragionevolmente indotto la Fondazione a valutare la possibilità di allocare in altra sede le opere custodite a Pistoia, stante la conclamata inidoneità del Palazzo ed ex Chiesa del Tau alla fruizione di esse.

In proposito, è dirimente il “comportamento amministrativo” tenuto, in pendenza del giudizio, dal Comune resistente.

La produzione documentale in giudizio certifica l'azione congiunta del Sindaco e degli organi della Fondazione ricorrente per collocare le opere del Maestro in una nuova struttura museale, individuata nella Chiesa e nel Convento di San Lorenzo, la cui ampiezza di spazi “consentirebbe l'esposizione anche delle opere monumentali” che caratterizzano la scultura del Maestro e che la sede attuale della Fondazione non può ospitare.

Paradossalmente, per nemesi giuridica, il vincolo pertinenziale della collezione Marino Marini di Pistoia al Palazzo ed ex Chiesa del Tau, allo stato, è *ex se* ostativo ad un auspicabile accordo pubblico-privato che, in considerazione della realtà di fatto, si ponga l'obiettivo – rispettando la volontà dell'artista espressa con l'*institutio vitae* – di conservare e valorizzare pienamente le sue opere.

9. Conclusivamente l'appello deve essere accolto ai sensi della motivazione e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, va accolto il ricorso di prime cure ed annullato l'atto impugnato.

10. La novità delle questioni dedotte in causa giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, accoglie il ricorso di prime cure ed annulla l'atto impugnato (decreto del Direttore Generale del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo n. 1340 dell'11.11.2019).

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Roberto Caponigro, Consigliere

Giovanni Gallone, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Oreste Mario Caputo**

**IL PRESIDENTE**  
**Hadrian Simonetti**

IL SEGRETARIO